

XVIII legislatura

A.S. 2336:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2021

n. 232



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2336: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL232, luglio 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Definizioni</i>)	1
Articoli 2-4 (<i>Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri (Art.2) Autorità delegata (Art.3) Comitato interministeriale per la cybersicurezza (Art. 4)</i>)	1
Articoli 5-7 (<i>Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Art. 5) Organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Art. 6) Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Art. 7)</i>)	3
Articoli 8-10 (<i>Nucleo per la cybersicurezza (Art. 8) Compiti del Nucleo per la cybersicurezza (Art. 9) Gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza (Art. 10)</i>)	11
Articolo 11 (<i>Norme di contabilità e disposizioni finanziarie</i>).....	14
Articolo 12 (<i>Personale</i>).....	15
Articolo 13 (<i>Trattamento dei dati personali</i>)	20
Articolo 14 (<i>Relazioni annuali</i>).....	21
Articolo 15 (<i>Modificazioni al decreto legislativo NIS</i>)	21
Articolo 16 (<i>Altre modificazioni</i>)	23
Articolo 17 (<i>Disposizioni transitorie e finali</i>)	26
Articolo 18 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	30

Articolo 1 **(Definizioni)**

L'articolo, nel testo riformulato nel corso dell'esame in prima lettura, alle lettere a)-e) reca le definizioni utilizzate nel decreto-legge. In particolare, ai fini del presente decreto si intende per cybersicurezza, l'insieme delle attività necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone la resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico.

La RT riferita al testo del disegno di legge iniziale, certificava che la disposizione reca l'introduzione delle principali definizioni dei termini e degli acronimi utilizzati nel presente decreto.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

Articoli 2-4 **(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri (Art.2)** **Autorità delegata (Art.3)** **Comitato interministeriale per la cybersicurezza (Art. 4))**

L'articolo 2, al comma 1, lettere a)-c), nel testo riformulato nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri come autorità l'alta direzione e la responsabilità delle politiche di cybersicurezza (lettera a).

Inoltre, ivi si qualificano con precisione gli ambiti di sua competenza in merito:

- alla lettera b), all'adozione della strategia nazionale di cybersicurezza, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) di cui all'articolo 4;

- alla lettera c), alla nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 stabilisce che al Presidente del Consiglio, ai fini dell'esercizio delle competenze di responsabilità generale e dell'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza, spetti il compito di impartire le direttive per la cybersicurezza e l'emanazione delle disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, previo parere del CIC.

Il comma 3, come modificato in prima lettura¹, prevede che la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale istituita dall'articolo 5 del provvedimento in esame, ricada sul presidente del consiglio dei ministri previa informativa al COPASIR e alle Commissioni parlamentari competenti circa le nomine di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.

L'articolo 3 (*Autorità delegata*), al comma 1, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa delegare all'Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (di cui all'articolo 3 della legge n. 124 del 2007), ove istituita, le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva.

Il comma 2 prevede che in caso di nomina dell'Autorità delegata, questa è tenuta a informare costantemente il Presidente del Consiglio sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate, il quale,

¹ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 22 luglio 2021, pagina 14.

“fermo restando il potere di direttiva” può in qualsiasi momento avocare a sé l’esercizio di tutte o di alcune di esse.

Il comma 3 prevede che l'autorità, in relazione alle funzioni ad essa delegate, partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all’articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22.

L'articolo 4 (*Comitato interministeriale per la cybersicurezza*), al comma 1, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza.

Il comma 2, alle lettere a-d), prevede che il Comitato: propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale (lettera a); esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza (lettera b); promuove l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza, nonché per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia di cybersicurezza (lettera c); esprime il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale(lettera d).

Il comma 3 stabilisce che il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto: dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il comma 4 dispone che le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il comma 5 stabilisce che possano partecipare alle sedute del Comitato, su chiamata del Presidente del Consiglio, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto (comma 5) i seguenti soggetti: altri componenti del Consiglio dei ministri; il direttore generale del DIS; il direttore dell’AISE; il direttore dell’AISI; altre autorità civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

Il comma 6 prevede che il Comitato svolge altresì le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge perimetro.

La RT annessa al ddl iniziale certifica che con le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 4 viene definito il sistema di responsabilità e indirizzo sulle politiche nazionali di cybersicurezza.

Nello specifico, vengono definite, nell'ambito definito dal presente decreto, le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 3 della legge n. 124 del 2007, ove istituita ai sensi della predetta legge, e del Comitato interministeriale per la cybersicurezza, istituito con il presente decreto. Si tratta di disposizioni ordinamentali, che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, sugli articoli 2 e 3, per i profili di quantificazione, ritenuto il carattere essenzialmente ordinamentale delle norme ivi riportate, non si formulano osservazioni.

Sull'articolo 4, tenendo conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni ivi previste e della neutralità delle disposizioni certificata dalla RT e confermata dal Dipartimento della R.G.S. in prima lettura², per cui è stato confermato che la partecipazione al Comitato interministeriale di "autorità civili e militari" (articolo 4, comma 5), non dà luogo alla riconoscimento di compensi e / o rimborsi, nulla da osservare.

Articoli 5-7

(Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Art. 5)

Organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Art. 6)

Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Art. 7)

L'articolo 5 prevede al comma 1 l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza.

Il comma 2 stabilisce che la neo istituita Agenzia abbia personalità giuridica di diritto pubblico e sia dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal provvedimento.

Il comma 3 afferma che il direttore generale dell'Agenzia è nominato tra soggetti appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Gli incarichi del direttore generale e del vice direttore generale hanno la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. È previsto che il Direttore generale ed il vicedirettore generale, ove provenienti da pubbliche amministrazioni, siano collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Per quanto previsto dal presente decreto, il direttore generale dell'Agenzia è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.

Il comma 4 dispone che l'attività dell'Agenzia è regolata dal presente decreto e dalle disposizioni la cui adozione è prevista dallo stesso.

Il comma 5, come integrato in prima lettura³, afferma che l'Agenzia può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle forze armate, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Il comma 6 prevede che il COPASIR può chiedere l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza.

L'articolo 6, prevede al comma 1 che l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia siano definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero

² In particolare, nel corso dell'esame in commissione referente il Dipartimento della R.G.S. ha evidenziato che "la partecipazione delle "autorità civili e militari" alle sedute del Comitato interministeriale, non comporta la corresponsione di alcun emolumento o rimborso spese aggiuntivo in quanto chiamate a partecipare alle riunioni in qualità di figure istituzionali. Si rinvia comunque agli elementi che potranno fornire le Amministrazioni coinvolte e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 21 luglio 2021, Documentazione depositata dal Governo, pagina 38 e seguenti.

³ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 22 luglio 2021, pagina 14.

massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

Il comma 2, stabilisce che sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati altresì: *a)* le funzioni del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia; *b)* la composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti; *c)* l'istituzione di eventuali sedi secondarie.

Il comma 3, inoltre, stabilisce che il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del COPASIR, sentito il CIC.

L'articolo 7, comma 1, alle lettere a)-aa), nel testo integrato nel corso dell'esame in prima lettura⁴, determina nel dettaglio le funzioni della "Agenzia per la cybersicurezza nazionale", per cui è previsto:

- alla lettera a), che essa assicuri, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre amministrazioni, ferme restando le attribuzioni del Ministro dell'interno in qualità di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni, nonché per il conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore;

- alla lettera b), che la stessa sia tenuta alla predisposizione della strategia nazionale di cybersicurezza;

- alla lettera c), che si adoperi nello svolgimento di ogni necessaria attività di supporto al funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, di cui all'articolo 8;

- alla lettera d), che alla stessa compete il ruolo di punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalità di cui al decreto legislativo NIS, a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento, ed è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto;

- alla lettera e), che questa assolva alle funzioni di Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza e assume tutte le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, comprese quelle relative all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni⁵;

- alla lettera f), che assuma tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite dalle disposizioni vigenti al Ministero dello sviluppo economico;

⁴ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 22 luglio 2021, pagine 15, 16, 17 e 18.

⁵ Poiché la disciplina europea prevede che solo previo accreditamento da parte dell'organismo nazionale possano operare organismi di valutazione della conformità, si prevede che sia l'Agenzia ad accreditare le strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno (quali organismi di valutazione della conformità per i sistemi di propria competenza). Ancora la disciplina europea prevede che, ove una certificazione della cybersicurezza richieda un livello di affidabilità "elevato", il rilascio di tale certificazione sia effettuabile da un organismo di valutazione della conformità previa delega generale da parte dell'autorità nazionale per la certificazione (oppure dietro sua approvazione di ogni singolo certificato). Si prevede ora che per tali casi l'Agenzia deleghi il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno, attraverso le proprie strutture accreditate, al rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica

- alla lettera g), che la stessa partecipi alle esercitazioni nazionali e internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese;
- alla lettera h) che l'Autorità si adoperi nella cura e promozione, nonché la definizione ed il mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale. A tal fine, l'Agenzia esprime pareri non vincolanti sulle iniziative legislative o regolamentari concernenti la cybersicurezza;
- alla lettera i), che la medesima assuma le funzioni già attribuite al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124; l) provvede, sulla base delle attività di competenza del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, alle attività necessarie per l'attuazione e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro;
- alla lettera m), che provveda alla stipula di accordi bilaterali e multilaterali, anche mediante il coinvolgimento del settore privato e industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cyber- sicurezza, ferme restando le competenze del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale;
- alla lettera m-bis), che assuma le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cybersicurezza, anche attraverso un'apposita sezione dedicata nell'ambito della strategia di cui alla lettera b). In particolare, l'Agenzia attiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, valorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari nonché la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali;
- alla lettera m-ter), che provveda alla qualificazione dei servizi *cloud* per la pubblica amministrazione;
- alla lettera n) che si adoperi nello sviluppo delle capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT Italia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS. A tale fine, promuove iniziative di partenariato pubblico-privato, per rendere effettive tali capacità;
- alla lettera o), che partecipi alle esercitazioni nazionali e internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese;
- alla lettera p), che sia adoperi nella cura e promozione della definizione ed il mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale. A tal fine, l'Agenzia esprime pareri non vincolanti sulle iniziative legislative o regolamentari concernenti la cybersicurezza;
- alla lettera q), che coordini, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni, ed enti, nonché segue nelle competenti sedi istituzionali le tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni;
- alla lettera r) che supporti negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nonché del sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali fini, l'Agenzia può promuovere, sviluppare e finanziare specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza. L'Agenzia può altresì promuovere la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza, nonché promuovere la realizzazione di studi di fattibilità e di analisi valutative finalizzate a tale scopo e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca militare;

- alla lettera s), che si adoperi nella stipula di accordi bilaterali e multilaterali, anche mediante il coinvolgimento del settore privato e industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale;

- alla lettera t), che si adoperi nella promozione, il sostegno e il coordinamento della partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea e internazionali, anche mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, ferme restando le competenze del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione con la NATO e con l'Agenzia Europea per la Difesa;

- alla lettera u), che svolga attività di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia;

- alla lettera v), che promuova la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati ;nello svolgimento di tali compiti, l'Agenzia può avvalersi anche delle strutture formative e delle capacità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati;

- alla lettera v-bis), che possa predisporre attività di formazione specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile;

- alla lettera z), che possa costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato sul territorio nazionale, nonché (previa autorizzazione del Presidente del Consiglio) a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

- alla lettera aa), che sia riconosciuta quale Centro nazionale di coordinamento, ai sensi del regolamento (UE) 2021/887 che istituisce il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento (e che prevede, all'articolo 6, che ogni Stato membro designi entro il 31 dicembre 2021 un ente che agisca appunto quale centro nazionale di coordinamento, ai fini dell'attività del Centro europeo).

Il comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ⁶, prevede che anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa), presso l'Agenzia è istituito, con funzioni di consulenza e di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un dirigente da lui delegato, e composto da personale della stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e delle associazioni del settore della sicurezza, designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La composizione e l'organizzazione del Comitato tecnico scientifico sono disciplinate secondo le modalità e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.

Il comma 2 prevede che siano nominati nell'ambito dell'Agenzia il rappresentante nazionale e il suo sostituto nel Consiglio di direzione del Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca.

⁶ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di giunta e commissioni, 22 luglio 2021, pagina 15.

Il comma 3 afferma che il CSIRT (gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS 65/2018 è trasferito presso l'Agenzia e assume la denominazione di: «CSIRT Italia».

Il comma 4 dispone il trasferimento presso l'Agenzia del Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 5 prevede che nel rispetto delle competenze del Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le finalità di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano violazioni di dati personali. L'Agenzia e il Garante possono stipulare appositi protocolli d'intenti che definiscono altresì le modalità della loro collaborazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT conferma che con le disposizioni recate dagli articoli da 5 a 7 vengono disciplinate l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, i criteri e le modalità per l'adozione del regolamento di organizzazione e le funzioni attribuite all'Agenzia stessa.

Con riferimento alle funzioni assegnate all'Agenzia, occorre evidenziare che molte di esse derivano dal trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero per lo sviluppo economico, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e all'Agenzia per l'Italia digitale.

I costi relativi al funzionamento dell'Agenzia sono riepilogati in tabella 1.

Per il 2021 è stato previsto uno stanziamento iniziale di 2 M€ per consentire le attività di avvio operativo dell'Agenzia nel corso dell'ultimo trimestre del 2021. Tale somma sarà utilizzata per coprire le spese relative agli emolumenti di un primo contingente di personale dell'Agenzia e di consulenti a contratto, oltre a coprire costi per trasferte, avvio dei servizi informatici, del supporto legale ed Amministrativo ed ogni altra attività funzionale alla partenza della nuova struttura.

Tabella 1: costi di funzionamento

TOTALE COSTI GESTIONE OPERATIVA	2021	2022	2023	2024
Servizi informatici	€ 500.000,00	€ 14.000.000,00	€ 16.000.000,00	€ 16.000.000,00
Servizi professionali	€ 500.000,00	€ 4.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Spese per il Personale (tempo determinato e indeterminato)	€ 200.000,00	€ 20.000.000,00	€ 42.000.000,00	€ 58.000.000,00
Spese di funzionamento operativo	€ 800.000,00	€ 3.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 5.000.000,00
Totale	€ 2.000.000,00	€ 41.000.000,00	€ 70.000.000,00	€ 84.000.000,00

TOTALE COSTI GESTIONE OPERATIVA	2025	2026	2027
Servizi informatici	€ 16.000.000,00	€ 16.000.000,00	€ 16.000.000,00
Servizi professionali	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Spese per il personale (tempo determinato e indeterminato)	€ 74.000.000,00	€ 83.000.000,00	€ 95.000.000,00
Spese di funzionamento operativo	€ 5.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00
Totale	€ 100.000.000,00	€ 110.000.000,00	€ 122.000.000,00

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.1	s	c	1,8	21	28	26	1,8	21	28	26	1,8	21	28	26
c.1	s	c	0,2	20	42	58	0,2	20	42	58	0,2	20	42	58
c.1	e	t/c					0,1	9,7	20,4	28,1	0,1	9,7	20,4	28,1

Al riguardo, per i profili di quantificazione, richiamando l'articolo 17, commi 1 e 3, della legge di contabilità, va evidenziato che nell'ambito delle spese previste, sono contemplati anche oneri di personale (sia a tempo determinato che indeterminato) per ciascuna annualità del periodo 2021/2027, per cui, come noto, rientrando tale tipologia nella fattispecie degli oneri cd. "inderogabili" ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità, gli stessi presentano limitati margini di compatibilità con un meccanismo di tetto massimo di spesa. Sul punto andrebbe richiesta un'integrazione alla RT da cui siano ritraibili elementi dettagliati in merito ai criteri, parametri e ipotesi considerati a monte della stima dei fabbisogni di spesa previsti per ciascuna annualità del periodo 2021/2027 e a decorrere, ivi per giunta indicati analiticamente dalla RT per ciascuno dei macro aggregati inerenti alle spese di funzionamento del nuovo organo.

In particolare, rinviando all'esame dell'articolo 12 riguardo alle componenti d'oneri espressamente riferite alle spese di personale, si osserva non vi è alcuna indicazione in relazione alle diverse categorie di personale di cui è previsto il reclutamento, né in ordine alla cronologia dei relativi reclutamenti, limitandosi la RT alla sola precisazione che l'onere relativo al 2021 è stato stimato in considerazione dell'ipotesi di avvio dell'attività dell'Agenzia già nel quarto trimestre dell'anno, e che la previsione iniziale di 2 milioni di euro per l'annualità in corso sarà utilizzata per la copertura delle spese relative agli emolumenti di un primo contingente di personale e di consulenti a contratto, oltre a coprire costi per "trasferte" non meglio specificati.

Pertanto, anche al fine di consentire una prima valutazione del grado di congruità della stima formulata rispetto ai fabbisogni prevedibili per l'avvio del nuovo organismo, si rende innanzitutto indispensabile l'acquisizione dei dati posti alla base della quantificazione delle spese di personale⁷, con particolare riguardo ai compensi da corrispondere agli organi dell'Agenzia: direttore generale, vice direttore e Collegio dei revisori dei conti, si sottolinea che per quest'ultimo organo l'articolo 6 non definisce neanche il numero dei componenti rinviando al regolamento⁸. Parimenti, andrebbero

⁷ Sul punto, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in commissione referente, il Dipartimento della R.G.S. ha rinviato ai chiarimenti che vorrà dare in proposito la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 21 luglio 2021, pagina 39.

⁸ Nel corso dell'esame in prima lettura, il Dipartimento della R.G.S. ha risposto, " con riferimento al numero dei componenti del Collegio dei revisori, lo stesso sarà definito da un successivo regolamento ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legge in esame. Per quanto concerne gli emolumenti da corrispondere agli organi dell'Agenzia, gli stessi saranno determinati secondo la normativa vigente, nelle more dell'emanazione del DPCM di cui all'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

forniti dati sul trattamento economico previsto, distintamente per carriere e contingenti organici previsti in relazione alla cronologia di reclutamento, per cui all'articolo 12, comma 1, si prevede che il relativo trattamento economico debba essere rapportato a quello ad oggi in godimento ai dipendenti della Banca d'Italia. Personale, quest'ultimo, come noto, non riconducibile a nessuna delle categorie del "pubblico impiego", se non a quello in regime di diritto pubblico (forze armate e di polizia e magistrati). Sul punto, si avrà modo di ritornare più diffusamente nell'esame dell'articolo 12, atteso che tali oneri definiscono la principale componente di spesa prevista a regime dal 2027 per il funzionamento dell'Agenzia.

Relativamente poi alla disposizione indicata al comma 3 dell'articolo 5, laddove è previsto che ove provenienti da pubbliche amministrazioni, le persone incaricate di rivestire l'ufficio di direttore generale e di vice direttore generale dell'Autorità siano collocate fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza, si rammenta che ai sensi dell'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I. l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale.

In definitiva, sulla generalità degli oneri correlati alle spese di personale della nuova Autorità, pur considerando gli elementi sui contingenti organici indicati al comma 1 dell'articolo 6 (per cui si prevede che l'organizzazione dell'Agenzia sia articolerà in massimo 8 posizioni dirigenziali di livello generale e n. 30 posizioni dirigenziali di II fascia), si rammenta che l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità prescrive specifici contenuti della RT allorché ci si trovi in presenza di nuove norme di spesa recanti disposizioni concernenti oneri riconducibili alla materia dell'ordinamento del personale e del pubblico impiego, a partire dalle disposizioni inerenti i reclutamenti e gli organici e la disciplina dei trattamenti economici e degli inquadramenti. A rigore, dovendo tali profili formare oggetto di esame da parte del Parlamento - sia pure in via di "massima" - già in sede di approvazione della norma di legge, e non potendo rinviarsi interamente la loro valutazione al momento dell'emanazione del regolamento, su cui il Parlamento esercita soltanto una funzione consultiva⁹.

Inoltre, venendo alla gamma dei compiti assegnati all'Agenzia (articolo 7), pur considerando che, come riferito dalla RT, molti di questi derivano dal conferimento di funzioni già attribuite al Ministero per lo sviluppo economico, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio e all'Agenzia per l'Italia digitale, e che l'assetto organizzativo dell'Agenzia viene delineato dal provvedimento in esame comunque "nei limiti delle risorse finanziarie disponibili" (articolo 12, comma 2), andrebbe chiarito che limite debba intendersi come limite massimo della spesa riferibile alla istituenda Agenzia.

Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 21 luglio 2021, doc. cit. pagina 40.

⁹ Anche sul punto, il Dipartimento ha rinviato "ai chiarimenti che vorranno fornire la Presidenza del Consiglio dei ministri quale 'Amministrazione interessata". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 21 luglio 2021, doc. cit. pagina 40.

In merito poi alla quantificazione degli altri fattori di spesa previsti per le annualità del periodo 2021/2027 e a decorrere considerati dalla RT in relazione all'istituzione dell'Agenzia, in particolare, relativamente ai fabbisogni di spesa previsti per i servizi professionali; per l'acquisizione e l'avvio dei servizi informatici, nonché per la copertura dei fabbisogni di funzionamento operativo, pur considerando che trattasi di oneri tutti rimodulabili e perciò compatibili con un meccanismo di tetto massimo di spesa, andrebbero parimenti richiesti dettagli in ordine ai fabbisogni individuati per ciascuna annualità, nonché circa i criteri e parametri considerati nella loro determinazione, in aggiunta a più specifiche indicazioni circa l'evoluzione dei relativi fabbisogni nell'orizzonte cronologico considerato, alla luce della loro prevista variazione annua. Si osserva in particolare che la spesa per funzionamento operativo raggiunge il massimo di 7 milioni annui nel 2023 per poi diminuire gli anni successivi a 5 milioni annui nel biennio 2024/2025 e a 6 milioni annui dal 2026. Andrebbero quindi chiarite le ipotesi formulate che determinano tale evoluzione, con riferimento ad esempio a spese straordinarie da sostenere soltanto nel 2023 e poi sulle ragioni del calo del livello della spesa a 5 milioni ma solo per un biennio. In relazione sia al profilo discendente delle spese di funzionamento, sia invece al livello fisso delle spese informatiche a partire dal 2023, si osserva che entrambe appaiono prive di correlazione con le spese di personale, considerato che nel 2023 queste ultime ammontano a 42 milioni ma dal 2027 saranno più che doppie, attestandosi a 95 milioni. Andrebbero quindi approfonditi i riflessi dell'assunzione di un numero più ampio di personale sulle altre spese in termini di dotazioni, spazi, consumi, missioni, eccetera, tutte categorie che dovrebbero rientrare nel funzionamento operativo e nei servizi informatici e quindi andrebbero esplicitate le ragioni per cui, nonostante tali inevitabili riflessi, si prevedono diminuzioni di spese di funzionamento o assenza di variazioni delle spese informatiche.

Con specifico riferimento alle modifiche apportate in prima lettura, andrebbero anche richieste conferme in merito alla sostenibilità a valere delle risorse già previste dal provvedimento, anche per gli oneri correlati ai nuovi compiti previsti dalle integrazioni apportate all'articolo 7, con specifico riferimento alle lettere *m-bis*) (competenze in tema di crittografia), *m-ter* (qualificazione dei servizi *cloud* per la PA), *v-bis* (formazione specifica dei giovani che aderiscono al servizio civile), di cui andrebbe confermata la piena sostenibilità a carico delle risorse già previste prima dell'aggiunta di tali compiti.

In termini analoghi, sul comma *1-bis*, laddove si prevede l'istituzione presso l'Agenzia, con funzioni di consulenza e di proposta, di un Comitato tecnico-scientifico presieduto dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un dirigente da lui delegato, e composto da personale della stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e delle associazioni del settore della sicurezza, designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, posto pure che la stessa norma prevede espressamente che per la partecipazione al suddetto Comitato tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza, compensi o

rimborsi di spese, andrebbe altresì confermato che per il funzionamento del predetto organo l'Autorità potrà avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già state previste dal provvedimento, prima che venisse previsto tale Comitato.

Quanto poi alle convenzioni con altri Organi dello Stato di cui all'articolo 5, comma 5, nel presupposto che tali convenzioni vengano attuate nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Analogamente, sulle collaborazioni con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali previste all'articolo 7, comma 5, alla luce della clausola di neutralità ivi prevista e delle rassicurazioni intervenute in prima lettura in merito alla sua sostenibilità ¹⁰, non ci sono osservazioni.

Articoli 8-10

(Nucleo per la cybersicurezza (Art. 8)

Compiti del Nucleo per la cybersicurezza (Art. 9)

Gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza (Art. 10)

L'articolo 8, al comma 1 dispone la costituzione presso l'Agenzia, in via permanente, del Nucleo per la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento.

Il comma 2, nel testo riformulato in prima lettura, prevede che il Nucleo per la cybersicurezza sia presieduto dal direttore generale dell'Agenzia o dal vice direttore generale da lui designato ed è composto dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante, rispettivamente, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel CIC del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per gli aspetti relativi alla trattazione di informazioni classificate il Nucleo è integrato da un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007.

Il comma 3 stabilisce che i componenti possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di università o di enti e istituti di ricerca, nonché di operatori privati interessati alla materia della cybersicurezza.

Il comma 4 dispone che il Nucleo può essere convocato in composizione ristretta con la partecipazione dei rappresentanti delle sole amministrazioni e soggetti interessati, anche relativamente ai compiti di gestione delle crisi di cui all'articolo 10.

Il comma 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in commissione referente, con il parere favorevole del rappresentante del Governo¹¹, prevede che ai componenti del Nucleo non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 9 determina al comma 1, i compiti del Nucleo per la cybersicurezza, del quale l'articolo 8 del decreto-legge viene a prevedere l'istituzione.

In particolare, è ivi previsto che lo stesso:

¹⁰ In prima lettura, il Dipartimento della R.G.S. si è limitato a porre rinvio sul punto alle valutazioni della PCM. Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 21 luglio 2021, doc. cit. pagina 42.

¹¹ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 22 luglio 2021, pag. 18.

- alla lettera a), può formulare proposte di iniziative in materia di cybersicurezza del Paese, anche nel quadro del contesto internazionale in materia;

- alla lettera b), promuove, sulla base delle direttive di cui all'articolo 2, comma 2, la programmazione e la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e l'elaborazione delle necessarie procedure di coordinamento interministeriale, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile e di protezione civile;

-alla lettera c), promuove e coordina lo svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero la partecipazione nazionale in esercitazioni internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese;

- alla lettera d), valuta e promuove, in raccordo con le amministrazioni competenti per specifici profili della cybersicurezza, procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi;

- alla lettera e) nel testo riformulato in prima lettura, prevede che il Nucleo acquisisce, anche per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi dagli organismi di informazione, dalle Forze di polizia e, in particolare, dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, dalle strutture del Ministero della difesa, nonché dalle altre amministrazioni che compongono il Nucleo e dai gruppi di intervento per le emergenze informatiche (*Computer Emergency Response Team - CERT*) istituiti ai sensi della normativa vigente;

-alla lettera f), riceve dal CSIRT Italia le notifiche di incidente ai sensi delle disposizioni vigenti;

-alla lettera g), valuta se gli eventi di cui alle lettere *e)* e *f)* assumono dimensioni, intensità o natura tali da non poter essere fronteggiati dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria, ma richiedono l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale, provvedendo in tal caso a informare tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero l'Autorità delegata, ove istituita, sulla situazione in atto e allo svolgimento delle attività di raccordo e coordinamento di cui all'articolo 10, nella composizione ivi prevista.

L'articolo 10, prevede al comma 1, che nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri convochi il CISR in materia di gestione delle predette situazioni di crisi, alle sedute del Comitato sono chiamati a partecipare il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il direttore generale dell'Agenzia.

Il comma 2 è stato soppresso durante l'esame in prima lettura. Esso prevedeva che il Nucleo assicurasse il supporto al CISR e al Presidente del Consiglio nella materia della cybersicurezza, nonché per l'esercizio dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio in caso di crisi di natura cibernetica.

Il comma 3 prevede che in situazioni di crisi di natura cibernetica il Nucleo è integrato, in ragione della necessità, con un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della salute, e del Ministero dell'interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in rappresentanza anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile, autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione. Alle riunioni i componenti possono farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, anche locali, ed enti, anche essi autorizzati ad assumere decisioni, e di altri soggetti pubblici o privati eventualmente interessati. Per la partecipazione non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 4 dispone che è compito del Nucleo, nella composizione per la gestione delle crisi, di cui al comma 3, assicurare che le attività di reazione e stabilizzazione di competenza delle diverse

amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica, vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b).

Il comma 5 stabilisce che il Nucleo, per l'espletamento delle proprie funzioni: a) mantiene costantemente informato il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero l'Autorità delegata, ove istituita, sulla crisi in atto, predisponendo punti aggiornati di situazione; b) assicura il coordinamento per l'attuazione a livello interministeriale delle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri per il superamento della crisi; c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi; d) elabora rapporti e fornisce informazioni sulla crisi e li trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati; e) partecipa ai meccanismi europei di gestione delle crisi cibernetiche, assicurando altresì i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'UE o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

La RT certifica che le disposizioni, introducendo in via permanente presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il nuovo Nucleo per la cybersicurezza, compiono un ulteriore passo verso la ridefinizione dell'assetto dell'Architettura nazionale per la cybersicurezza, andando a inquadrare nel nuovo assetto istituzionale le funzioni già attribuite al Nucleo per la sicurezza cibernetica dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017.

L'Agenzia, analogamente a quanto finora garantito dal DIS, assicurerà il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Nucleo, nell'ambito delle risorse finanziarie umane e strumentali assegnate dal presente decreto, utilizzando personale che resterà comunque adibito anche allo svolgimento di altre funzioni ordinarie.

Per la partecipazione al Nucleo non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese.

La disposizione, pertanto, non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, avuto riguardo all'esplicita esclusione di emolumenti e/o gettoni di presenza da corrispondere ai partecipanti ai lavori del Nucleo per la cybersicurezza attraverso l'integrazione approvata in prima lettura con l'inserimento del comma 4-bis dell'articolo 8, si prende atto di quanto affermato dalla stessa RT circa la neutralità della norma¹².

Quanto agli oneri di funzionamento, posto che l'Agenzia svolge ogni necessaria attività di supporto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, andrebbe comunque confermato che detta funzione sia sostenibile nel quadro delle sole risorse previste per la medesima Agenzia dal provvedimento in esame.

¹² A tale riguardo, nel corso dell'esame in prima lettura il Dipartimento della R.G.S. ha ribadito "quanto asserito in relazione tecnica ovvero che per la partecipazione al Nucleo non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese e che la disposizione, pertanto, non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si rinvia ai chiarimenti che vorrà fornire la Presidenza del Consiglio dei ministri.". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 21 luglio 2021, pagina 42.

Articolo 11 *(Norme di contabilità e disposizioni finanziarie)*

Il capitolo 1 prevede che con legge di bilancio è determinato lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia da iscrivere sul capitolo di cui all'articolo 18, comma 1, sulla base della determinazione del fabbisogno annuo operata dal Presidente del Consiglio dei ministri, previamente comunicata al COPASIR.

Il comma 2, alle lettere a)-g), stabilisce che le entrate dell'Agenzia sono costituite da: dotazioni finanziarie e contributi ordinari di cui all'articolo 18 del presente decreto; corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati (lettere a) e b)); proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia (lettera c); altri proventi patrimoniali e di gestione (lettera d); contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione (lettera e); proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative (lettera f); ogni altra eventuale entrata (lettera g).

Il comma 3 prevede l'adozione del regolamento di contabilità dell'Agenzia, volto ad assicurarne l'autonomia gestionale e contabile. Tale regolamento può essere adottato anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da quelle stabiliti. Tra i principi da rispettare, il regolamento di contabilità deve prevedere che i bilanci dell'Agenzia, preventivo e consuntivo, sono adottati dal direttore generale e approvati con dPCm, previo parere del Comitato interministeriale, nonché trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità. Si dispone inoltre che vengano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti.

Il comma 4 si sofferma sul regolamento che definisce le procedure per la stipula dei contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. Tale regolamento è adottato anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici, ferma restando la disciplina dei contratti secretati di cui all'art. 162 del Codice di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016.

La RT evidenzia sul comma 1 viene previsto che con legge di bilancio è determinato lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia da iscrivere sul capitolo di cui all'articolo 18, comma 1. Per la definizione del predetto stanziamento, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, occorre fare riferimento alle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, previamente comunicate al COPASIR.

Sono, poi, dettagliate le entrate dell'Agenzia, che saranno costituite da:

- a) dotazioni finanziarie e contributi ordinari assegnati all'Agenzia;
- b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;
- c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;
- d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
- e) contributi dell'unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
- f) roventi delle sanzioni ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative;

g) ogni altra eventuale entrata.

La disposizione prevede, altresì, le modalità di adozione del regolamento di contabilità dell'Agenzia, nonché del regolamento che, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e alle norme in materia di contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il CICS, definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico e per quelle svolte in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice degli appalti pubblici).

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in commissione referente, il Dipartimento della R.G.S. ha evidenziato che " in relazione alla dotazione del fondo di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, e al meccanismo di finanziamento determinato con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, si rappresenta che il quadro finanziario della normativa in analisi è ascrivibile all'ipotesi indicata come mera specificazione di eventuali maggiori oneri di finanziamento dell'Agenzia, fermo restando che gli stessi sono già coperti nell'ambito del provvedimento in esame." ¹³.

Al riguardo, alla luce della conferma ricevuta dal Governo, non ci sono osservazioni sul comma 1 che demanda alla legge di bilancio la determinazione dello stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia, posto che si tratta solo di specificazione di quanto già previsto dalla legge di contabilità in relazione ai contenuti della legge di bilancio per cui nella seconda sezione possono essere proposti rifinanziamenti o definanziamenti di spese autorizzate entro limiti massimi da disposizioni legislative.

Parimenti non ci sono osservazioni sul comma 2, preso atto delle rassicurazioni pervenute dal Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, in ordine alla assenza di effetti di alterazione dei saldi tendenziali previsti a legislazione vigente derivante dalla prevista riassegnazione all'Autorità degli introiti derivanti dalle sanzioni¹⁴.

Articolo 12 **(Personale)**

Il comma 1, nel testo aggiornato nel corso dell'esame in prima lettura¹⁵, prevede che con apposito regolamento sia dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della

¹³ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 21 luglio 2021, doc. citi. pagina 41.

¹⁴ In prima lettura, il Dipartimento della R.G.S. ha evidenziato che " gli effetti derivanti dalle stesse sono compatibili e non incidono sui saldi tendenziali di finanza pubblica previsti in bilancio.". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 21 luglio 2021, doc. citi. pagina 42.

¹⁵ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 23 luglio 2021.

sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia. È stabilito che il regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e il relativo trattamento economico e previdenziale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. È previsto che l'equiparazione operi sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, producendo effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.

Il comma 2 prevede che il regolamento determina, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, in particolare:

- alla lettera a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia;

- alla lettera b) la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato;

- alla lettera c) la possibilità di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a n.50 unità, composto da personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale delle istituzioni scolastiche, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza nonché di significativa esperienza. Il regolamento, a tali fini, disciplina la composizione del contingente e il compenso spettante per ciascuna professionalità;

- alla lettera d) la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che è possibile assumere a tempo determinato;

- alla lettera e) la possibilità di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

- alla lettera f) le ipotesi di incompatibilità;

- alla lettera g) le modalità di progressione di carriera all'interno dell'Agenzia;

- alla lettera h) la disciplina e il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente ad eventuali compensi accessori, economici del rapporto di impiego del personale oggetto di negoziazione con le rappresentanze del personale;

- alla lettera i) le modalità applicative delle disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, ai prodotti dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia;

- alla lettera l) i casi di cessazione dal servizio del personale assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata risoluzione dei rapporti a tempo determinato;

- alla lettera m), quali delle disposizioni possono essere oggetto di revisione per effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale.

Il comma 3 prevede che qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera b), riguardino professori universitari di ruolo o ricercatori universitari confermati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (riordinamento della docenza universitaria), anche per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, ivi prevedendosi al comma 3 che i professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con "assegni".

Il comma 4 stabilisce che in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trecento unità, di cui fino a un massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale.

Il comma 5 afferma che con decreti del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica può essere rideterminata nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica dell'Agenzia è data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR.

Il comma 6 sanziona con la nullità le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui al presente articolo, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

Il comma 7 stabilisce che il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

Il comma 8 dispone che il regolamento di cui al comma 1 sia adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del COPASIR e sentito il CIC.

La RT certifica che le disposizioni stabiliscono che con apposito regolamento verrà dettata, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia. Sarà previsto per il personale dell'Agenzia un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La norma precisa che la predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.

Il regolamento determinerà, in particolare:

- a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia;
- b) la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato;
- c) la possibilità di avvalersi, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia, di un contingente di esperti, il regolamento, disciplinerà le modalità di formazione del contingente e il compenso spettante per ciascuna professionalità;

In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trecento unità. Il regolamento individua quali delle disposizioni ivi contenute possono essere oggetto di revisione per effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale.

È, infine, previsto un incremento della dotazione organica, con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati sentito il CICS, in relazione alle attività e competenze trasferite all'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie ad essa destinate.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, occorre evidenziare che le norme prevedono, l'assimilazione e l'inquadramento del personale dell'Agenzia secondo l'ordinamento delle carriere della Banca d'Italia, con effetti anche sul piano del trattamento economico e dell'ordinamento previdenziale (comma 1); la possibilità di procedere anche ad assunzioni a tempo determinato (lettera b) del comma 2) e di un numero massimo di "esperti" fino a 50 unità (lettera c) del comma 2)); la facoltà, nel caso di "chiamata" di docenti universitari, presso l'Agenzia, che le Università di appartenenza possano disporre il collocamento in aspettativa "con assegni" degli interessati, con effetti anche nella progressione del relativo trattamento economico in godimento¹⁶ (comma 3); la puntuale definizione dei contingenti professionali nelle macro aree di inquadramento dirigenziale e non dirigenziale (comma 4); la riconosciuta possibilità per l'Agenzia di poter successivamente rideterminare i contingenti professionali della dotazione organica, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente previste per l'organismo (comma 5)¹⁷.

Le citate disposizioni sono poi integrate dalla prevista possibilità di attivazione degli istituti del fuori ruolo e del comando per gli "esperti" (lettera c) del comma 2); dalla prevista possibilità di impiego anche di personale della Difesa (comma 2, lettera e)); dalla previsione di specifiche norme in tema di progressione di "carriera" (lettera g) del comma 2).

Tutti profili, quelli sinteticamente suindicati, cui sono riconducibili sensibili riflessi in termini effetti di spesa, su cui andrebbe fatta luce già in sede legislativa, partire dalla esposizione dei dati retributivi inerenti il trattamento economico annuo "medio" previsto in relazione alle aree di inquadramento del personale, nelle macro aree indicate al comma 4 (n. 8 dirigenti generali; n.24 dirigenti di II fascia e *max* n. 236 unità appartenenti ai profili di inquadramento non dirigenziali), fornendosi a tal fine una RT contenente l'illustrazione di elementi certificati in ordine al trattamento economico previsto, sia per la componente "fondamentale" che quella "accessoria", per i corrispondenti profili professionali dei dipendenti della Banca d'Italia a tempo indeterminato, al lordo degli effetti indotti, e alla relativa "speciale" disciplina previdenziale.

In termini analoghi, andrebbero richiesti ulteriori elementi di valutazione in ordine alle n.50 posizioni di "esperti", di cui la RT in esame non fornisce alcuna indicazione circa il relativo costo unitario "medio", né elementi valutativi indicazioni in merito agli

¹⁶ Il comma 6 dell'articolo 12 del DPR 382/1980 stabilisce che il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

¹⁷ Sul punto, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in commissione referente, il Dipartimento della R.G.S. ha rinviato ai chiarimenti che vorrà dare in proposito la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 21 luglio 2021, pagina 39.

effetti finanziari conseguenti alla attivazione di posizioni di comando *et similia*. Sul punto, si rammenta la disciplina dell'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I.

Per tutti i profili delineati, rimandando alle riflessioni di metodo formulate sull'articolo 5, si ribadisce che la normativa di contabilità prescrive che allorché si sia in presenza di nuovi o maggiori oneri, le nuove norme debbano sempre accompagnarsi a RT recanti l'illustrazione dei dati e criteri, nonché delle "ipotesi" adottate nella quantificazione degli oneri.

Oltretutto, nel caso in esame, trattandosi della previsione di nuovi oneri di spesa riconducibili a spese di personale (*ad excellentiam* oneri "inderogabili"), la legge di contabilità prescrive (al comma 7 dell'articolo 17) che la RT debba contenere un quadro analitico delle proiezioni finanziarie, almeno decennale, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari, ivi specificandosi che la stessa debba contenere dati sul numero dei destinatari, sul loro costo unitario in dipendenza dei profili di inquadramento, sugli automatismi diretti e indiretti, che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili¹⁸.

A tale proposito, va osservato che lo speciale regime normativo del personale alle dipendenze della Banca d'Italia (ente di diritto pubblico ma non incluso nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione a fini di contabilità nazionale (SEC2010)) è ad oggi regolato da norme interne, non essendo in alcun modo assimilabile alle norme vigenti per il personale "contrattualizzato" del pubblico impiego, valendo una disciplina regolamentare *ad hoc* dell'istituto¹⁹ che ne regola il trattamento economico e

¹⁸ Sul punto, appare assai esplicito anche il paragrafo n. 5 della Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., laddove, in ordine alle proiezioni decennali degli oneri retributivi "*si raccomanda di adottare, comunque, un approccio prudenziale nella valutazione degli oneri e delle economie. Le quantificazioni devono rispondere ad un requisito generale di robustezza, nel senso di mantenersi relativamente stabili a seguito di modifiche contenute nelle ipotesi rispetto cui sono costruite e di non mostrare un'eccessiva dipendenza da valori parametrici anomali rispetto alle tendenze storiche. In linea generale, l'utilizzo di valori medi tende a soddisfare tale requisito. Inoltre, a fronte di un profilo di sviluppo anche variabile, i singoli valori annuali riportati nella relazione tecnica debbono essere unici - ovvero deve essere indicato un unico valore per ciascun anno. L'eventuale discussione di scenari alternativi in corrispondenza di diverse ipotesi potrà costituire contenuto descrittivo della relazione tecnica*". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., "Relazione tecnica – adempimenti previsti dalla Legge 31 dicembre 2009 n. 196, art. 17, Circolare n. 32/2010, paragrafo n. 5, pagina 6.

¹⁹ Per il personale della Banca d'Italia i Regolamenti, adottati dal Consiglio superiore, recepiscono, nei contenuti, gli accordi negoziali sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali presenti all'interno della Banca. Il Regolamento del Personale vigente contiene la normativa in materia di assunzioni, obblighi e divieti, orario, assenze, inquadramento del personale, valutazione e avanzamenti nonché quella in tema di trattamento economico. Il Regolamento per il Trattamento di Quiescenza riguarda sia la previdenza complementare dei dipendenti assunti dal 1993 sia la disciplina previdenziale a esaurimento per il restante personale: i primi hanno la facoltà di aderire al "Fondo pensione complementare per i dipendenti della Banca d'Italia" - gestito dalla Banca stessa - che corrisponde prestazioni pensionistiche calcolate sulla base del complessivo montante contributivo relativo a ciascun aderente. Dal 1° luglio 2016 è entrato in vigore un nuovo sistema degli inquadramenti e dei connessi meccanismi di gestione del personale con l'obiettivo di valorizzare il merito.

Al 1° gennaio 2021 il numero dei dipendenti era di 6.671 unità, di cui n. 77 dirigenti (Funzionari generali e Direttori centrali); n. 3.407 Alte professionalità en. 3.258 unità nel ruolo "operativo". I dati del bilancio 2020 evidenziano 839 milioni di euro di spese di personale (stipendi; oneri previdenziali; altre spese di personale) che rapportate alla platea dei dipendenti, determinano un costo "medio" unitario di 125.768 euro (Cfr. Banca d'Italia, sito *internet*, sezione "chi siamo, lavorare in banca"; Bilancio annuale 2020, Tavola 3, pagina 27; Conto economico pag. 34).

la relativa progressione, nonché gli avanzamenti in carriera per cui un peso sensibile riveste l'anzianità maturata²⁰.

Soprattutto, va sottolineato che la parificazione del trattamento economico e previdenziale a quelli in godimento presso la Banca d'Italia potrà determinare tensioni nella programmazione delle risorse perché si rinvia ad una fonte esterna, non controllata dallo Stato, la variazione dell'onere a prescindere dalla programmazione delle risorse statali. In tal senso, ogni qualvolta ci sarà un rinnovo contrattuale per il personale di Banca d'Italia si determinerà anche l'adeguamento della dotazione dell'Agenzia, a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 13 **(Trattamento dei dati personali)**

L'articolo prevede che i trattamenti di dati personali per finalità di sicurezza nazionale, in applicazione del decreto legge in esame, siano effettuati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle specifiche disposizioni previste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

La RT conferma che con le norme vengono dettate disposizioni in materia di trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia, con particolare riferimento ai trattamenti svolti per finalità di sicurezza nazionale in applicazione del presente decreto.

²⁰ In particolare, la riforma del 2016 pare abbia avuto un impatto differenziato: più radicale e innovativa per il personale dell'Area Manageriale/Alte professionalità, più conservativa del precedente assetto per il personale dell'Area Operativa. In sintesi, il sistema premiante adottato dalla Banca poggia sui passaggi di segmento e sull'attribuzione di livelli economici all'interno del segmento professionale; per l'Area Operativa rimangono le promozioni connessi con i passaggi di grado. Dal 2016, per il personale dell'Area manageriale, fatta eccezione per i Funzionari Generali, si è proceduto al reinquadramento in 3 segmenti professionali, cui corrispondono 4 fasce stipendiali. Ogni fascia stipendiale è articolata in una pluralità di livelli economici. Lo stipendio dei Funzionari generali è invece articolato in tre classi, pari a 169.473,15 - 184.879,80 e 200.286,45 euro, caratterizzate da una differenza costante di 15.406,65 euro, il cui importo ingloba lo scatto di anzianità previsto in precedenza. Il passaggio da una classe all'altra avviene di norma ogni 4 anni. A tali importi, si aggiunge l'indennità di funzione, che ha sostituito dal 2016 il rimborso spese di rappresentanza, l'indennità forfettaria per maggiori prestazioni e la parte base (connessa al grado rivestito) della gratifica. Per il personale della carriera "operativa" il trattamento economico si articola in una voce "Livello stipendiale" prevista per i quattro gradi della carriera ("Coadiutore Principale", "Coadiutore", "Assistente" e "Vice Assistente" e in un "Assegno individuale di grado" (A.I.G.) cui si aggiunge un "Assegno individuale di servizio" (A.I.S.). A tali emolumenti è da aggiungersi una indennità di residenza - parte "percentuale" conteggiata nella misura del 6,4% della componente "Stipendio" costituita dalle voci "Livello stipendiale", "Assegno individuale di grado" (A.I.G.) e "Assegno individuale di servizio" (A.I.S.) e dall'"ECR-stipendio". Il "Premio individuale di produttività" è conteggiato in misura pari al 50% di 1/15 della voce "Stipendio" costituita dalle voci "Livello stipendiale", "Assegno individuale di grado" (A.I.G.) e "Assegno individuale di servizio" (A.I.S.) e dall'"ECR-stipendio". Il "Premio di presenza - quota fissa" è poi conteggiato nella misura corrispondente a 226 giorni (6,328%) della voce "Stipendio" costituita dalle voci "Livello stipendiale", "Assegno individuale di grado" (A.I.G.) e "Assegno individuale di servizio" (A.I.S.) e dall'"ECR-stipendio". Ai citati elementi si aggiunge infine la "Gratifica media annua". Cfr. *Testo dell'accordo sindacale in tema di nuovo sistema di inquadramento del personale dell'area manageriale e delle Alte professionalità della Banca d'Italia*, 23 giugno 2016; *Testo dell'accordo sindacale per la modifica e l'integrazione della normativa riguardante il trattamento economico e giuridico del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del Mercato (espressamente uniformato ai sensi di legge a quello del personale posto alle dipendenze della Banca d'Italia)*, 12 dicembre 2017.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Articolo 14 ***(Relazioni annuali)***

Il comma 1 prevede che entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, in materia di cybersicurezza nazionale.

Il comma 2 stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al COPASIR una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Agenzia negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico relativamente ai profili di competenza del Comitato.

La RT conferma che ivi vengono dettate disposizioni in materia di controllo da parte del Parlamento sull'attività svolta dall'Agenzia in materia di cybersicurezza nazionale. Nello specifico, è prevista la presentazione di due relazioni, una al Parlamento e l'altra ai COPASIR, sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, rispettivamente, in materia di cybersicurezza nazionale e sulle attività svolte in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007. Per l'assolvimento di tale obbligo informativo, l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate dal presente decreto.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 15 ***(Modificazioni al decreto legislativo NIS)***

L'articolo modifica il decreto legislativo n. 65 del 2018, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva Network and Information Security - NIS), tenendo conto della nuova architettura delineata dal decreto-legge in esame. Tale decreto legislativo rappresenta la cornice legislativa delle misure per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dei soggetti competenti a dare attuazione agli obblighi previsti in tale ambito. Le modifiche, ivi indicate alle lettere a)-g), sono essenzialmente volte ad adeguare il decreto legislativo n. 65 del 2018 alle previsioni del decreto-legge in esame.

In primo luogo, i riferimenti alle autorità nazionali competenti sono sostituiti con quelli all'autorità nazionale competente NIS, in considerazione dell'istituzione dell'Agenzia da parte del decreto-legge in esame, eventualmente integrate con le autorità di settore.

Alle lettere a) -d), i richiami di cui agli articoli 1, comma 2, lettere a) e b), 3, lettera a), del D.Lgs. 65/2018 alla strategia nazionale di sicurezza cibernetica sono dunque riferiti alla "strategia nazionale di cybersicurezza" e si inserisce al 3, la lettera a-bis).

Alla lettera e), si sostituisce il comma 6 dell'articolo 4, vengono specificate quindi le modalità per il riesame e l'aggiornamento dell'elenco degli operatori di servizi essenziali sulla base delle competenze poste in capo alla istituenda Autorità specificando che le autorità di settore, in relazione ai settori di competenza, propongono all'autorità nazionale competente NIS le variazioni all'elenco degli operatori dei servizi essenziali, secondo i criteri previsti dalla legge; le proposte sono valutate dall'autorità

nazionale competente NIS che, con propri provvedimenti, provvede alle variazioni dell'elenco degli operatori dei servizi essenziali, dandone comunicazione, in relazione ai settori di competenza, anche alle autorità di settore.

Alla lettera f), all'articolo 6, in considerazione della nuova architettura delineata dal decreto-legge in esame, sono sostituiti, nel settore della sicurezza cibernetica, i riferimenti al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con quelli al Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC).

Alla lettera g), si sostituisce l'articolo 7, ai commi 1-7, coordinando i riferimenti alle autorità di settore in precedenza designati autorità NIS con il riferimento all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Viene inoltre specificato che l'autorità nazionale competente NIS è responsabile dell'attuazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 65/2018 con riguardo ai settori e servizi ivi elencati (allegato II e allegato III) e ad essa spetta la vigilanza sull'applicazione del decreto a livello nazionale, incluso l'esercizio delle relative potestà ispettive e sanzionatorie. L'Agenzia è designata inoltre quale punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, mentre in precedenza tale ruolo era svolto dal DIS. L'Agenzia consulta, conformemente alla normativa vigente, l'autorità di contrasto ed il Garante per la protezione dei dati personali e collabora con tali organismi.

Alla lettera h), aggiornando l'articolo 8, viene inoltre previsto che il CSIRT italiano, che svolge i compiti e le funzioni del *Computer Emergency Response Team* (CERT) nazionale operi presso l'istituenda Agenzia anziché presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Alla lettera i), ai sensi del nuovo art. 9 del d.lgs. N. 65/2018 le autorità di settore collaborano con l'autorità nazionale competente NIS per l'adempimento degli obblighi di al medesimo decreto. A tal fine il Comitato tecnico di raccordo opera presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anziché presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Si specifica, con le modifiche apportate, che il Comitato tecnico di raccordo "è presieduto dall'autorità nazionale competente NIS".

Alla lettera l), aggiornando l'articolo 12, si prevede che il Comitato tecnico di raccordo è composto dai rappresentanti delle amministrazioni statali "individuate quali autorità di settore" secondo la nuova architettura definita dal provvedimento in esame e da rappresentanti delle regioni e province autonome in numero non superiore a due, secondo quanto già previsto dal d.lgs. 65/2018.

Alla lettera m), per quanto riguarda le procedure di notifica degli incidenti, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 65/2018, si prevede che i fornitori di servizi digitali notifichino al CSIRT italiano (e non più, per conoscenza, all'autorità competente NIS) senza ingiustificato ritardo, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla fornitura di un servizio (di cui all'allegato III del decreto n. 65) che essi offrono all'interno dell'Unione europea.

Alle lettere n), o), p), le modifiche ivi previste prevedono che l'autorità nazionale competente NIS – in luogo delle singole autorità di settore - sia competente per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 65/2018 e allo svolgimento delle attività di ispezione e verifica necessarie per le misure previste dal medesimo decreto legislativo in particolare in materia di sicurezza e notifica degli incidenti.

Alla lettera q), si apportano talune modifiche ed integrazioni sono inoltre previste all'Allegato I del D.Lgs. 65/2018 con riguardo all'attività del CSIRT.

Il comma 2, provvede ad aggiornare i riferimenti al ministero dello sviluppo economico (lettera a); al DIS (lettera b); al NIS (lettera c); si modificano i riferimenti all'articolo 5 integrandoli con il richiamo alle autorità di settore (lettera d); si aggiornano i riferimenti agli articoli 6 e 12 al CISR sostituendoli con il CIC.

La RT certifica che le disposizioni recano le opportune modificazioni al decreto legislativo n. 65 del 2018 (recepimento della c.d. "direttiva NIS") conseguenti al

passaggio all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale delle funzioni attualmente attribuite ad altri enti e amministrazioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018, che vengono attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, troveranno copertura secondo quanto disposto dall'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le norme si limitano ad apportare modifiche di coordinamento alla legislazione vigente in considerazione del passaggio all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale delle funzioni in precedenza attribuite ad altri enti e amministrazioni, non si formulano osservazioni.

Articolo 16 **(Altre modificazioni)**

L'articolo reca alcune modifiche puntuali alla legislazione vigente conseguenti al nuovo assetto dell'architettura nazionale di cybersicurezza. Si tratta principalmente delle modifiche che consentono il passaggio delle competenze in materia di perimetro di sicurezza nazionale dal DIS e dal MISE all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché quelle relative, in particolare, al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) e quelle di competenza dell'AgID.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 3, comma 1-*bis* della legge 124/2007 che, nel testo previgente, non consente all'Autorità delegata di esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito del sistema di informazioni per la sicurezza della Repubblica a norma della medesima legge 124. Con il comma in esame si consente all'Autorità delegata di svolgere anche le funzioni "in materia di cybersicurezza".

Il comma 2 abroga a decorrere dal 1° gennaio 2023 il comma 1-*bis* dell'articolo 38 della legge 124/2007, in cui si prevede che alla relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti, sia allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica. La modifica è conseguente con quanto disposto dall'articolo 14 del presente provvedimento che dispone in ordine alla trasmissione di due relazioni annuali in materia di cybersicurezza.

Il comma 3 prevede che la denominazione: «CSIRT Italia» sostituisca, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «CSIRT Italiano».

Il comma 4 dispone che nel decreto-legge perimetro le parole: «Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)» e «CISR», ovunque ricorrano, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC)» e «CIC», fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge.

Il comma 5 afferma che nel decreto-legge 105/2019 ogni riferimento al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, o al DIS, ovunque ricorra, è da intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, lettera b), e 2-*ter*, del medesimo decreto-legge perimetro, e ogni riferimento al Nucleo per la sicurezza cibernetica, è da intendersi riferito al Nucleo per la cybersicurezza.

Il comma 6 prevede che nel decreto-legge 105/2019: a) i riferimenti al Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovunque ricorrano, sono da intendersi riferito

all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; b) le eventuali misure di sicurezza aggiuntive che devono osservare gli operatori dei servizi essenziali, i fornitori dei servizi digitali e le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono definite dalla Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in luogo della Presidenza del Consiglio (per i soggetti pubblici) e del MISE (per i soggetti privati); c) si specifica che il CSIRT Italia inoltra le notifiche sugli eventuali incidenti che coinvolgono reti, sistemi informativi e servizi informatici all'autorità competente nazionale NIS di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 65/2018.

Il comma 7 stabilisce che nei provvedimenti attuativi di natura regolamentare e amministrativa previsti dall'articolo 1 del medesimo DL 105/2019 i riferimenti al CISR e al DIS sono da intendersi al CIC e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il comma 8, dispone che nei provvedimenti di natura regolamentare e amministrativa la cui adozione è prevista dall'articolo 1 del decreto-legge perimetro, ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020.

Il comma 9 reca alcune modifiche a decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (decreto-legge perimetro) e in particolare:

-alla lettera a) si prevede che l'obbligo di comunicazione al CVCN del Ministero dello sviluppo economico dell'intendimento di acquisire beni, sistemi e servizi ICT da impiegare sulle reti sensibili dei soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale sia efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che - sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale - attesta l'operatività del CVCN e comunque dal 30 giugno 2022;

-alla lettera a-bis) affida l'individuazione dei criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici rientranti nel perimetro della sicurezza cibernetica al Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (previsto dall'articolo 6 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131) anziché dall'organismo tecnico di supporto al CIC. Gli elenchi dei sistemi informativi e dei servizi informatici rientranti nel perimetro della sicurezza cibernetica sono inviati all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza anziché alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico;

alla lettera a-ter) prevede che gli elenchi dei soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale siano trasmessi al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che provvede anche a favore dell'AISE e dell'AISI;

- alla lettera a-quater) stabilisce che il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'AISE e l'AISI, nonché l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione accedono direttamente a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale invece di ricevere l'elenco di tali sistemi a cura di Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dello sviluppo economico

La lettera b) abroga il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge n. 105 del 2019, laddove si prevedeva che dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 6, i poteri speciali di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, sono esercitati previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, da parte dei centri di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) previsti all'articolo 1, comma 6, lettera a).

La lettera c), n. 1) prevede che, a decorrere dalla data in cui diviene efficace l'obbligo di comunicazione disciplinato dalla lettera a) del comma in commento, i soggetti che intendono

procedere all'acquisizione. a qualsiasi titolo di beni, servizi e componenti per le reti 5G (di cui all'articolo 1-bis, comma 2 del decreto-legge n. 21 del 2012) sono obbligati ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del CVCN sulla base delle procedure, delle modalità e dei termini previsti dal regolamento di attuazione. Ai fornitori dei predetti beni, servizi e componenti si applica l'articolo 1, comma 6, lettera b).

La lettera c), n. 2), abroga il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2019. Tale disposizione prevedeva la possibilità di prescrivere misure aggiuntive anche dopo l'autorizzazione all'acquisto di beni e servizi concernenti le reti 5G qualora fossero emersi elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità;

Il comma 10 disciplina le modalità di comunicazione dei contratti o degli accordi concernenti l'acquisizione di beni, reti o servizi funzionali al 5G, a questo scopo novellando il comma 3-bis dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012.

Il comma 11 prevede tra le ipotesi di competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, anche le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il comma 12 modifica l'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge di delegazione europea 2019-2020, che indica i principi ed i criteri direttivi relativi per il recepimento del nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche, al fine di inserire il riferimento alla nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale tra le autorità competenti per l'attuazione delle disposizioni del Codice stesso e l'articolo 18 della legge di delegazione europea 2019-2020, contenente i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo sulla cybersicurezza (Regolamento (UE) 2019/881) al fine di prevedere che ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, sia da intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il comma 13, come integrato nel corso dell'esame in prima lettura²¹, aggiorna, alla luce dell'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e delle funzioni ad essa attribuite, il riferimento contenuto all'articolo 33-*septies*, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, al fine di attribuire all'Agenzia - e non più all'Agid - il potere regolamentare di disciplinare la definizione dei livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione nonché le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, qualificazione e portabilità dei servizi *cloud* per la pubblica amministrazione oltre che la migrazione dei CED delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali.

Il comma 14 modifica, al fine di adeguare al nuovo quadro normativo derivante dal decreto-legge in commento, gli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), attribuendo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale le funzioni, precedentemente in capo al Ministero dello sviluppo economico, in materia di individuazione delle misure di natura tecnica e organizzativa per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché per garantire l'integrità delle citate reti e dei casi in cui le violazioni della sicurezza o perdita dell'integrità siano da considerarsi significative ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi (articolo 16-*bis*) nonché i poteri di verifica della sicurezza, di indagine sui casi di mancata conformità nonché sui loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti e di irrogazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle citate disposizioni (art. 16-*ter*). Con riferimento ai poteri di verifica della sicurezza è altresì soppressa la collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico (lett. c)). Si prevede infine (lett. b) che le misure adottate ai fini dell'attuazione degli articoli 16-*bis* e 16-*ter* siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (anziché del Ministro dello sviluppo economico).

²¹ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 22 luglio 2021, pagina 16.

La RT certifica che con l'articolo vengono recate altre modificazioni conseguenti al nuovo assetto dell'Architettura nazionale di cybersicurezza.

In particolare, vengono introdotte le modificazioni conseguenti al passaggio all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di tutte le competenze del DIS e del MiSE relative al decreto-legge "Perimetro (D.L. n. 105/2019) e, in particolare, di quelle relative al CVCN, nonché di quelle di AgID.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto che anche le integrazioni e modifiche apportate in prima lettura, rispettivamente, al comma 9, lettere *a-bis*–*a-quater*), e ai commi 11 e 13, rivestano mero contenuto ordinamentale, nulla da osservare.

Articolo 17 ***(Disposizioni transitorie e finali)***

L'articolo reca una serie di disposizioni transitorie e finali.

In particolare, il comma 1 prevede che per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, attribuite alla neo-istituita Agenzia per la cybersicurezza nazionale (cfr. articolo 7), essa possa avvalersi “dell’ausilio” del personale dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni (previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005; ossia il Servizio di polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza).

Il comma 2 dispone che la nascente Agenzia operi “con l’ausilio” dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni, per quanto concerne le funzioni di attuazione e di controllo indicate dall'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

Il comma 3 stabilisce che il "personale dell'Agenzia", nello svolgimento delle funzioni richiamato nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 17, rivesta la qualifica di pubblico ufficiale.

Il comma 4 concerne il personale dell’Agenzia addetto al CSIRT Italia (trasferito presso l'Agenzia dall'articolo 7 del presente decreto-legge). Anche questo personale, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Il comma 5, alle lettere a) e b), nel testo aggiornato all'esito dell'esame in prima lettura, demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di termini e di modalità per assicurare la prima operatività dell’Agenzia, onde trasferire funzioni, beni strumentali e documentazione, attuare le disposizioni del decreto-legge, regolare le riduzioni di risorse finanziarie relative alle amministrazioni cedenti. I d.P.C.m. sono da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Circa la prima operatività dell'Agenzia, saranno stabilite intese con le amministrazioni interessate ed individuati appositi spazi in via transitoria. La lettera b), aggiornata in prima lettura, prevede il ricorso ad opportune intese con le amministrazioni interessate, nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l’organizzazione e il funzionamento, per il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, nonché per il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione,

anche di natura classificata, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da parte delle amministrazioni cedenti.

Il comma *5-bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in commissione referente durante la prima lettura con il parere favorevole del rappresentante del Governo²², stabilisce che fino alla scadenza dei termini indicati nel decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dalle amministrazioni cedenti. A decorrere dalla medesima data, sono trasferiti in capo all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.

Il comma 6 prevede che in relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera m), dall'AgID all'Agenzia, i decreti di cui al comma 5 definiscano, altresì, i raccordi tra le due amministrazioni, per le funzioni che restano di competenza di AgID. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è adottato dall'AgID, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri

Il comma 7, nel testo aggiornato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, identifica, assume e liquida gli impegni di spesa che verranno pagati a cura del DIS, nell'ambito delle risorse destinate all'Agenzia. A tale fine è istituito un apposito capitolo nel bilancio del DIS. Questo, fino all'adozione di un regolamento di contabilità dell'Agenzia che ne assicuri l'autonomia gestionale e contabile, e di un regolamento sulle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni.

Il comma 8, lettere a) e b), anch'esso riformulato nel corso dell'esame in prima ²³, stabilisce che al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo 12, comma 4: a) il DIS mette a disposizione il personale impiegato nell'ambito delle attività relative allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, con modalità da definire mediante intese con lo stesso Dipartimento; b) l'Agenzia si avvale, altresì, di unità di personale appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza.

Il comma *8-bis*, inserito in prima lettura²⁴, prevede che gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8 restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Il comma 9, come integrato in prima lettura, dispone che il regolamento disciplinante l'ordinamento e il reclutamento del personale addetto all'Agenzia (previsto dall'articolo 12 del decreto-legge) preveda modalità selettive per l'inquadramento - nella misura massima del 50 per cento della dotazione organica complessiva - del personale di primo avvalimento (ai sensi del comma 8) o del personale assunto a tempo determinato (ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b)), ove già appartenente a pubbliche amministrazioni. Siffatto inquadramento è nel contingente di personale addetto all'Agenzia (su cui l'articolo 12 del presente decreto-legge). Il personale di cui al comma 8, lettera a), è inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Le modalità selettive tengono conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, nonché delle competenze possedute e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per le specifiche posizioni. Ove si tratti del personale di primo avvalimento (ai sensi del comma 8), lettera b), gli

²² Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 22 luglio 2021, pag. 17.

²³ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 22 luglio 2021, pag. 17.

²⁴ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 22 luglio, doc. cit. pag. 17.

inquadramenti conseguenti alle procedure selettive decorrono allo scadere dei sei mesi, o della relativa proroga, e comunque, non oltre il 30 giugno 2022.

Il comma 10 inserisce la nascente Agenzia tra le articolazioni dell'Amministrazione pubblica che, in quanto tali, beneficiano del patrocinio (e della rappresentanza e dell'assistenza in giudizio) da parte dell'Avvocatura dello Stato (ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611).

Il comma 10-*bis*, pure aggiunto in prima lettura²⁵, prevede che in sede di prima applicazione del presente decreto: a) la prima relazione di cui all'articolo 14, comma 1, è trasmessa entro il 30 novembre 2022; b) entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione che dà conto dello stato di attuazione, al 30 settembre 2022, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche al fine di formulare eventuali proposte in materia.

Il comma 10-*ter* prevede che i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, e del COPASIR previsti dal presente decreto sono resi entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può comunque procedere all'adozione dei relativi provvedimenti.

La RT conferma che ivi vengono recate disposizioni transitorie e finali. In particolare, viene prevista la possibilità di fare ricorso da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale all'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 per lo svolgimento delle funzioni ispettive attribuite all'Agenzia stessa, nonché per quelle relative all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro.

È, poi, stabilito che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, sono definiti i termini e le modalità:

- a) per assicurare la prima operatività dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese con le amministrazioni interessate, per l'attuazione delle disposizioni stabilite dal decreto;
- b) per il trasferimento, mediante opportune intese con le amministrazioni interessate, delle funzioni di cui all'articolo 7, nonché per il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da parte delle amministrazioni cedenti.

Sempre al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, al comma 7, è previsto che, dalla data di nomina del direttore generale dell'Agenzia, e fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il direttore generale dell'Agenzia identifichi e assuma gli impegni di spesa, che verranno liquidati a cura del DIS, nell'ambito delle risorse che verranno appositamente destinate all'Agenzia. Al fine di assicurare il controllo sull'attività contabile e finanziaria dell'Agenzia durante il periodo di avvio delle attività e nelle more dell'adozione dei richiamati regolamenti, è

²⁵ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, doc. cit., pag. 17.

quindi disposto che, entro 90 giorni dall'approvazione dei medesimi regolamenti, delle spese effettuate ai sensi del comma 7, il Presidente del Consiglio dei ministri ne dia informazione al COPASIR.

Vengono poi previste disposizioni in materia di personale, con particolare riferimento alla fase di prima applicazione del presente decreto e di avvio dell'attività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, i cui oneri trovano copertura secondo quanto illustrato in tabella 1.

Infine, viene previsto che l'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio, non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto a quelli già descritti in relazione all'articolo 12.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1 e 2, laddove è previsto l'Agenzia svolga alcune funzioni con l'ausilio di organi centrali del Ministero dell'interno, dal momento che la RT non fornisce ulteriori elementi informativi, andrebbero richiesti elementi di valutazione in merito alla sostenibilità degli oneri derivanti dall'aggiunta di nuovi compiti amministrativi in capo a strutture ministeriali, le cui risorse sono come noto dimensionate per le attribuzioni ordinarie che alle stesse fanno capo ai sensi della legislazione vigente.

Sul punto, pur prendendo atto delle rassicurazioni acquisite in prima lettura in tal senso²⁶, andrebbe valutato l'inserimento di una specifica clausola di neutralità, che andrebbe accompagnata da una RT recante l'illustrazione degli elementi e dei dati idonei a comprovarne la sostenibilità come previsto dall'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità.

Sui commi 3 e 4, che attribuiscono al personale dell'Agenzia la qualifica di agente di pubblica sicurezza, non ci sono osservazioni, considerato che a disposizioni di analoga portata non sono stati ascritti in passato effetti finanziari.

In merito al comma 5, lettera b), laddove è previsto il ricorso da parte dell'Agenzia ad intese con le amministrazioni interessate dal trasferimento di funzioni, nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento, nonché per il trasferimento, con appositi decreti, dei beni strumentali e della documentazione e la

²⁶ Sul punto, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, il Dipartimento della R.G.S. ha riferito che "nel ribadire quanto asserito in relazione tecnica ovvero che trattasi di disposizioni ordinamentali, che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, confermando che le attività di ausilio e avvalimento da parte del Ministero rivestono natura amministrativa e che le stesse dovranno essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, si rinvia ai chiarimenti che vorrà fornire la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 21 luglio 2021, pagina 43.

corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da parte delle amministrazioni cedenti, andrebbero richiesti elementi di conferma in merito alla sostenibilità ad invarianza d'oneri delle medesime intese, atteso che la transizione impone il prevedibile sostenimento di oneri di funzionamento, che andranno ripartiti tra le amministrazioni coinvolte.

Sul punto, dal momento che il comma 5-*bis* prevede che la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, sino alla data prevista dai decreti, continui ad essere esercitata dalle amministrazioni cedenti, andrebbe chiarito se queste ultime dovranno farsi carico, nelle more della emanazione dei decreti, anche degli eventuali oneri connessi al passaggio di funzioni, atteso che la medesima norma prevede espressamente che "a decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite".

In termini analoghi, quanto al comma 8, anch'esso modificato in prima lettura, andrebbero richieste conferme circa l'adeguatezza del vincolo ivi previsto del limite del massimo 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo 12, comma 4 (90 unità), al fine di assicurare l'avvio dell'attività dell'Agenzia mediante l'avvalimento del personale delle Amministrazioni ivi indicate.

In proposito, sulle ivi previste intese a tal fine che l'Agenzia dovrà stipulare con il DIS nell'ambito delle attività relative allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento (lettera a) e con il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia digitale ed altre pubbliche amministrazioni e ad Autorità indipendenti, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi (lettera b), andrebbero richiesti ragguagli in merito alla sostenibilità di tale avvalimento per le Amministrazioni interessate.

Sul punto, va considerato infatti che il comma 8-*bis* prevede espressamente che gli oneri derivanti dall'attuazione delle intese restino comunque a carico delle amministrazioni, ragion per cui ne andrebbe confermata la sostenibilità, dal momento che le medesime si troveranno comunque a dover continuare a sostenere i loro ordinari fabbisogni di funzionamento per il periodo dell'avvalimento di parte del proprio personale in favore dell'Agenzia.

Sui commi 10-*bis* e 10-*ter*, anch'essi inseriti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, nulla da rilevare.

Articolo 18 **(Disposizioni finanziarie)**

L'articolo detta disposizioni relative alla copertura finanziaria relativa all'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. A tal fine, apposta in un capitolo dedicato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - al quale si prevede affluiscano anche altri proventi patrimoniali e di gestione, nonché i proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia.

Il comma 1 stabilisce che per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023,

84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il comma 2 prevede che agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 3 dispone che le risorse iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere dall'entrata in servizio dell'Agenzia di cui all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

Il comma 4 stabilisce che i proventi di cui all'articolo 11, comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al capitolo di cui al comma 1.

Il comma 5 prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

La RT ribadisce che la disposizione, al comma 1, prevede che per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al comma 3 è previsto che le risorse iscritte a legislazione vigente sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere dall'entrata in servizio dell'Agenzia di cui all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

Sul comma 4, certifica che ivi si prevede le modalità di riassegnazione a favore dell'Agenzia dei proventi di cui all'articolo 11, comma 2.

Infine, sul comma 5 conferma che ivi si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.2	s	c	-2	-41	-70	-84	-2	-41	-70	-84	-2	-41	-70	-84

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che i commi 1 e 2 recano la previsione per cui agli oneri previsti per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 si provvederà attraverso l'istituzione di un apposito capitolo *ad hoc* nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2021, 41 milioni di euro per il 2022, 70 milioni di euro per il 2023, 84 milioni di euro per il 2024, 100 milioni di euro per il 2025, 110 milioni di euro per il 2026 e 122 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le spese indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, sembrerebbe opportuna l'acquisizione di una conferma in merito al fatto che, da un lato, le risorse ivi indicate dalla norma a compensazione del nuovo onere presentino le necessarie disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali interventi di spesa già programmati.

Sul comma 3, per cui è invece prevista una procedura di accertamento e versamento con riassegnazione al Fondo esigenze indifferibili, a decorrere dall'entrata in servizio dell'Agenzia, anche in conto residui, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto, tenuto anche conto delle rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in merito al profilo di spesa connesso al rinnovato impiego di tali risorse, i cui effetti non determinano alterazioni rispetto ai profili d'impatto da ritenersi già scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica redatti ai sensi della legislazione vigente²⁷, non ci sono osservazioni.

²⁷ Sul punto, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in commissione referente, il Dipartimento della R.G.S. ha rinviato ai chiarimenti che vorrà dare in proposito la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 21 luglio 2021, pagina 39.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu 2021

[Elementi di documentazione n. 9/4](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la difesa

"

[Elementi di documentazione n. 9/6](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'istruzione, la ricerca, le attività culturali, i giovani e lo sport

"

[Elementi di documentazione n. 9/7](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: i trasporti, le infrastrutture, le comunicazioni, le politiche abitative

"

[Elementi di documentazione n. 9/8](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'agricoltura

"

[Elementi di documentazione n. 9/9](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'energia, le imprese, il commercio, il turismo

"

[Elementi di documentazione n. 9/10](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche sociali

"

[Elementi di documentazione n. 9/11](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la sanità

"

[Elementi di documentazione n. 9/12](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'ambiente

Lug 2021

[Nota di lettura n. 227](#)

A.S. 2255: "Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 228](#)

A.S. 2301: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport"

"

[Nota breve n. 23](#)

Le previsioni economiche estive 2021 della Commissione europea

"

[Elementi di documentazione n. 10](#)

Rendiconto 2020 (**A.S. 2308**) e Assestamento 2021 (**A.S. 2309**)

"

[Nota di lettura n. 229](#)

A.S. 2320: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 230](#)

A.S. 2329: "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro"

"

[Nota di lettura n. 231](#)

A.S. 2332: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>